Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Cremona:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 18 SETTEMBRE 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1962, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5333)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1358.

Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle aziende termali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Nei dieci anni dalla costituzione delle società di cui all'articolo 1 almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società a sensi dell'articolo 6, nonchè per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dai seguenti:

« Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.

Per quanto riguarda le società di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.

Nelle società miste, qualora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui agli articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto dall'articolo 8 ».

Art. 5.

La destinazione ed il riparto dei contributi previsti dalla presente legge avranno effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BO — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1359.

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti;

confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

estendere ai prestiti redimibili la disposizione dello articolo 60 del predetto testo unico;

riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;

stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni, dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili;

abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali;

stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 agosto 1962, n. **1360**.

Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della citata legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per procedere al rimboschimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati od espropriati;

c) lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;

d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli articoli 5 e 18 della citata legge.

Art. 2.

I terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, che da almeno un triennio risultino non più coltivati o normalmente utilizzati e che da soli o con altri già posseduti dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, possano costituire complessi di estensione sufficiente a formare unità tecnico-amministrative autonome, possono essere espropriati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, per essere incorporati nel Demanio forestale dello Stato.

Si applicano per tali espropriazioni le norme degli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I terreni espropriati devono essere destinati al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli.

Art. 3.

I Comuni, le Provincie e i loro Consorzi sono autorizzati ad acquistare i terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, siti nel rispettivo territorio e già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati e pascoli. Analoga facoltà è concessa agli Istituti di credito e agli Enti di previdenza anche in deroga ai propri statuti nei limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari e salva l'approvazione dell'autorità vigilante.

Ai relativi contratti si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

I terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma sono esenti dalla imposta sul reddito dominicale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per quaranta anni quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici anni quando si tratti di boschi cedui.

L'esenzione si ottiene con le modalità previste dallo articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle Provincie ed ai Comuni per lo acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da Provincie e Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 30 per cento.

I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai due precedenti commi devono essere approvati, prima della concessione del mutuo, dall'Ispettorato forestale competente per territorio.

Gli Ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita a Comuni e Provincie che lo richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

Per il pagamento degli interessi dei mutui di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 3 è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno esercizio finanziario dal 1962-63 al 1966-67. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio 1962-63; lire 110 milioni nell'esercizio 1963-64; lire 165 milioni nello esercizio 1964-65; lire 220 milioni nell'esercizio 1965-66; lire 275 milioni negli esercizi dal 1966-67 al 1993-94; lire 220.000 milioni nell'esercizio 1994-95; lire 165 milioni nell'esercizio 1995-96; lire 110 milioni nell'esercizio 1996-97 e lire 55 milioni nell'esercizio 1997-98.

Art. 5.

I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 7.055 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione dell'entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge, in ragione di lire 3.055 milioni nell'esercizio 1962-63 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-1965.

Art. 6.

All'onere di lire 14.055 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si fa fronte, per lire 9 miliardi, con riduzione del fondo di parte effettiva iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso; per lire 2 miliardi con riduzione del fondo iscritto nella categoria movimento di capitali dello stesso stato di previsione, parimenti destinato a provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.055 milioni, con i proventi di cui al precedente articolo 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei singoli esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Nomina delle Commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia dei tabacchi secchi allo stato sciolto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1962 — alla nomina, per ciascuna Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, della Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 58 del sopracitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 58 del regolamento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1962, le seguenti Commissioni compartimentali:

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona:

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, consigliere tecnico, presidente supplente;

Rispoli Raul, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Consogno perito agrario Pier Vittorio, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Plancato dott. agr.mo Rolando, membro effettivo e Davalli dott. agr.mo Augusto, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

De Leo rag. Arnaldo, primo ragioniere, segretario effettivo;

Galbier per. agr. Giorgio, perito aggiunto di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento:

Bastianelli dott. Giuliano, vice direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Santucci dott. Francesco, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Frattolillo Cosimo, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Iannotti Manlio, perito capo, membro supplente;

Matarazzo prof. dott. agr.mo Gabriele, membro effettivo e Del Grosso dott. agr.mo Vincenzo, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Esposito rag. Gennaro, vice ragioniere, segretario effettivo;

Sciovolone rag. Giuseppe, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni:

Santucci dott. Francesco, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Borri dott. Antonio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Maurilli Osman, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Mariani per. agr. Santo, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Gravagnuolo dott. agr.mo Mario, membro effettivo e Barra dott. agr.mo Angelo, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Minoliti rag. Luigi, vice ragioniere, segretario effettivo;

Monaco per. agr. Pietro, perito principale di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze:

Testa dott. Francesco, vice direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, consigliere tecnico, presidente supplente;

Mannini Adolfo, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Moretti Leonardo, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Bennati per. agr. Luigi, membro effettivo e Spiganti per. agr. Mario, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto:

Nappo rag. Aldo, vice ragioniere, segretario effettivo.

Proietti rag. Arnaldo, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce:

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento di 1ª classe, presidente effettivo;

Serafini dott. Carlo Alberto, consigliere tecnico, presidente supplente;

Giaccari geom. Romolo, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Vanzolini per. agr. Mario, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr.mo Pietro, membro effettivo e Calò per. agr. Giuseppe, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Stefanelli Francesco, capo tecnico di 1ª classe, segretario effettivo;

Rollo Giacobbe, primo applicato, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Palermo:

Santucci dott. Francesco, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Borri dott. Antonio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Branciforte Cirino, perito capo, membro effettivo;

Fodaro Carmelo, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Calderonello per. agr. Francesco, membro effettivo Vittorioso per. agr. Luigi, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Tusa dott. Salvatore, revisore, segretario effettivo;

La Barbera rag. Antonio, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia:

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Manneschi dott. Danilo, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Catani Gino, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente,

Giubilei per. agr. Dario, membro effettivo e Piagnani per. agr. Emanuele, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Lejeune rag. Ventura, primo ragioniere, segretario effettivo;

Diana rag. Alberto, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma:

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Quattrucci Cesare, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Bilenchi Giovacchino, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr.mo Giovanni, membro effettivo e Marzella dott. agr.mo Silvano, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Antonini rag. Alvaro, revisore, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Sassari:

Capaccioni dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Quattrucci Cesare, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Carboni dott. Giovanni, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Frassetto dott. agr.mo Labor, membro effettivo e Gastaldi dott. agr.mo Marcello, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Sparaventi per. agr.mo Edmondo, perito aggiunto di 2ª classe, segretario effettivo;

Vitale Salvatore, applicato tecnico, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona:

Caroselli dott. Mario, vice direttore di stabilimento di 1ª classe, presidente effettivo;

Nisio dott. Giorgio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Zenato Agostino, perito capo, membro effettivo;

Battistoni Elido, perito principale di 1ª classe, **membro supplente;**

Bertaja dott. agr.mo Giorgio, membro effettivo e **Zera dott.** agr.mo Franco, membro supplente, designati **dal Ministero** dell'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Corsetti rag. Aldo, ragioniere, segretario effettivo;

Naldini **rag.** Arnaldo, vice ragioniere, segretario **supplente.**

Art. 2.

Ai funzionari dell'Amministrazione che espleteranno le mansioni suddette, sarà corrisposto il gettone di **presenza stabilito** dalle vigenti disposizioni, da porre **a** carico del cap. 35 art. 3 del corrente esercizio e del **corrispondente** capitolo dell'esercizio successivo.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico **designato, in loro** rappresentanza, dal Ministero della **agricoltura** e foreste, viene stabilita in L. 200 per ogni **quintale lordo** di tabacco consegnato.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei **conti.**

Roma, addì 23 agosto 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 324. — MONACELLI

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il **regolamento** per la coltivazione indigena del **tabacco, approvato** con regio decreto 12 ottobre 1924, **n. 1590 e successive modificazioni;**

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342 che, istituendo **una nuova disciplina** per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1962, **alla nomina** della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle **Commissioni** compartimentali è nominata, per i tabacchi **secchi** allo stato sciolto del raccolto 1962, la **seguente** Commissione centrale:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico;

Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe, segretario.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette **sarà corrisposto il gettone** di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni, da porre a carico del capitolo 35, **art. 3 del corrente** esercizio **e** del **corrispondente** capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 agosto 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

***Registrato alla** Corte dei conti, addì* 31 ***agosto* 1962**
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 325. — MONACELLI

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1962.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 **febbraio 1960, con** il quale:

1) è stato approvato il piano **generale compilato,** ai sensi dell'articolo 16 della suddetta **legge, dall'Amministrazione** provinciale di Trento e nel **quale** sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti **di cui** alla citata legge n. 126 per essere classificate **provinciali;**

2) sono state classificate provinciali **quelle strade** che, comprese nel detto piano *b*) sono **indicate nello** elenco allegato come parte integrante al **decreto stesso;**

Vista la **deliberazione** n. 105 in data 25 **gennaio 1962,** con la quale l'Amministrazione provinciale **di Trento,** nel chiedere che la strada che collega la **statale n. 47** « della Valsugana », alla provinciale « di Cembra » (S.S. 47-Civezzano-Lona Lases-Segonzano-Sover-Piscine-Casatta S.P. Cembra) della lunghezza di **km. 41+720** sia classificata tra le provinciali ai sensi **della citata legge** n. 126, ha fatto presente che la **strada** aveva i prescritti requisiti prima dell'entrata in **vigore della legge stessa;**

Considerato che, pertanto, la strada in parola avrebbe dovuto essere compresa nel piano anzidetto, **a** termini del primo comma del citato art. 16;

Ritenuto che detta delibera è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 16 marzo 1962, n. 11;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto 22 giugno 1962, n. 1287, con il quale il **Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto** che la strada in parola possiede i **requisiti voluti** dall'art. 4 della legge 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, **pertanto,** essere classificata provinciale ai sensi degli articoli **16, 18 e 5 della legge** medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse è inclusa nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1960 ed è classificata provinciale con la denominazione di « Direttissima delle Dolomite ».

Il **presente** decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1962

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

(5180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 10 settembre 1962, viene revocato a tutti gli effetti di legge, a partire dal 1° aprile 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 13 agosto 1956, 15 luglio 1957 e 2 agosto 1959, nella zona di Cagli (Pesaro-Urbino) della estensione di ettari 450.

(5284)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un fabbricato in comune di Meldola (Forlì)

Con decreto ministeriale n. 300.8/62158 del 6 settembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare il fabbricato di proprietà demaniale compreso nel compendio immobiliare « Rocca delle Caminate », distinto in catasto al foglio 20 mappale 69 del comune di Meldola al prezzo di cessione di L. 3.616.000 e con il vincolo di destinazione ventennale al fine di pubblico interesse.

(5285)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « A. Volta » di Como ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della provincia di Como del 22 marzo 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « A. Volta » di Como, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como la donazione della somma di L. 500.000 in buoni del Tesoro novennali per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Angelo Luzzani ».

(5237)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno successivo, registro n. 16, foglio 168, viene respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. ing. Gastaldon Oberdino, già ingegnere delle Imposte di fabbricazione, avverso il decreto ministeriale 19 gennaio 1959, col quale gli venne inflitta, per inosservanza dei doveri di ufficio, aggravata da recidiva, la punizione disciplinare della sospensione dalla qualifica per la durata di tre mesi, a decorrere dal 7 febbraio 1959.

(5222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 17 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,12	576,10	576 —	576,075	574,80	576,12	576,10	576,10	576,15	576,15
Fr. Sv.	143,60	143,59	143,60	143,59	143,60	143,60	143,59	143,65	143,60	143,60
Kr. D.	89,64	89,64	89,61	89,655	82,70	89,64	89,64	89,70	89,80	89,65
Kr. N.	86,79	86,79	86,84	86,80	86,75	86,79	86,785	86,80	86,80	86,90
Kr. Sv.	120,47	120,48	120,47	120,485	120,45	120,48	120,465	120,50	120,48	120,45
Fol.	172,17	172,18	172,20	172,18	178,10	172,17	172,20	172,15	172,18	172,15
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,4725	12,465	12,47	12,475	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,675	126,655	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,50	1738,50	1738,35	1738,50	1738,375	1738,50	1738,30	1738,40	1738,50	1738,40
Dm. occ.	155,17	155,14	155,18	155,135	155,10	155,18	155,13	155,15	155,18	155,15
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,0525	24,05	24,05	24,0515	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,70	24,60	21,68	21,68	21,68	21,69	21,69

Media dei titoli del 17 settembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,225
Redimibile 3,50 % 1934	96,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,087
1 Franco svizzero	143,59
1 Corona danese	89,647
1 Corona norvegese	86,792
1 Corona svedese	120,475
1 Fiorino olandese	172,19
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,40
1 Marco germanico	155,132
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,69

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione delle cattedre e dei posti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da conferire ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, e proroga per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1961, con il quale sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo ai sensi della legge predetta;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, recante modifiche al decreto ministeriale 1° settembre 1961 citato;
Attesa la necessità di determinare il numero delle cattedre disponibili ai sensi dell'art. 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831;
Considerata l'opportunità di determinare ulteriori modalità per la compilazione delle graduatorie, in aggiunta a quelle stabilite nei due precedenti decreti sopra citati, e, per conseguenza, la necessità di prorogare il termine di presentazione delle domande di assunzione in ruolo, al fine di consentire agli aspiranti di integrare la documentazione dei propri titoli a norma delle predette modalità;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle cattedre da conferire ai sensi degli articoli da 11 a 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è quello indicato accanto a ciascuna delle tabelle di concorso di cui al presente articolo.
Al numero delle cattedre sopra determinate si aggiunge, per ciascuna tabella di concorso, il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario che passino ad altro ruolo ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831:

A) ISTRUZIONE SECONDARIA

Tabelle di concorso	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero cattedre da conferire
1	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	4.255
1 cl.	Ginnasi: lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	196
2	Istituti medi inferiori: matematica	1.208
2 cl.	Licei classici: lettere greche e latine	68
3	Istituti medi inferiori: disegno	332
3 cl.	Istituti magistrali: lingua e lettere italiane e storia	28
4	a) Licei e licei scientifici: lettere italiane e latine	—
	b) Istituti magistrali: lingua e lettere latine e storia	625
5	a) Licei e licei scientifici: filosofia, storia ed economia politica	—
	b) Istituti magistrali: filosofia e pedagogia	138
7 a	Licei scientifici: lingua e letteratura francese	12
7 b	Licei scientifici: lingua e letteratura inglese	24
7 c	Licei scientifici: lingua e letteratura tedesca	4
9	Licei, licei scientifici e istituti magistrali: matematica e fisica	159
10	a) Licei e licei scientifici: scienze naturali, chimica e geografia	—
	b) Istituti magistrali: scienze naturali, geografia ed igiene	27
11	Licei scientifici e istituti magistrali: disegno	62
14	Licei: storia dell'arte	10
A II	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	146
A III	Istituti tecnici nautici: lettere italiane	5
A V f	Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici: lingua e letteratura francese	18
A V i	Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici: lingua e letteratura inglese	163
A V t	Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici: lingua e letteratura tedesca	13
A V s	Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici: lingua e letteratura spagnola	5
A VI	a) Istituti tecnici industriali: matematica	—
	b) Istituti tecnici nautici: matematica e disegno geometrico	30
A VII	Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali e per geometri: matematica e fisica	309
A VIII	Istituti tecnici commerciali: chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni	52
A XI	a) Istituti tecnici industriali: costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni	—
	b) Istituti tecnici per geometri: costruzioni e disegno di costruzioni	76
C I	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	4
C II	Istituto tecnico agrario: chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia	14
C IV	Istituto tecnico agrario: agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, colture irrigue	3
C V	Istituto tecnico agrario: economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzio-	

Tabelle di concorso	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero cattedre da conferire
	ne, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione, contabilità in rapporto al tabacco	3
C VIII	Istituto tecnico agrario viticoltura ed enologia. economia viticola-enologica, legislazione enotecnica e commercio	1
C XIII	Istituto tecnico agrario: zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia	1
C XIV	Istituto tecnico agrario: elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	10
E I	Istituto tecnico industriale: fisica	6
E III	Istituto tecnico industriale: elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica	17
E IV	Istituto tecnico industriale per radiotecnici: radiotecnica generale. Strumenti, misure elettriche e radioelettriche. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche. Radiotecnica generale, costruzioni radioelettriche. Tecnologie relative. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	2
E V	Istituto tecnico industriale: meccanica. Meccanica e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine e disegno. Macchine, laboratorio di macchine. Meccanica, macchine e disegno. Meccanica, macchine termiche e disegno Meccanica. Macchine. Laboratorio di macchine	35
E VI	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: disegno	70
E VII	Istituto tecnico industriale: aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche	7
E VIII	Istituto tecnico industriale: chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica. Chimica analitica. Chimica. Analisi chimica generale. Elettrotecnica. Chimica generale ed inorganica. Analisi chimica generale Laboratorio chimico. Esercitazioni di analisi chimica. Analisi di chimica generale e laboratorio chimico	9
E IX	Istituto tecnico industriale: chimica, chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria. Analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo	5
E XIII	Istituto tecnico industriale: tecnologia meccanica. Laboratorio tecnologico	50
E XIV	Istituto tecnico industriale per minatori topografia ed esercitazioni. Costruzioni. Disegno	2
E XV	Istituto tecnico industriale per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile. Resistenza di materiali. Estimo	4
E XVII	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: disegno ornamentale tessile	2
E XVIII	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	1
E XIX	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: filatura. Tecnica del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	1
E XX	Istituti tecnici industriali: arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali	3
G I	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	46
G II	Istituto tecnico commerciale geografia generale ed economica	50
G IV	Istituto tecnico commerciale computisteria, ragioneria e tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	161
G V	Istituto tecnico commerciale istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto, economia politica. Elementi di scienza finanziaria, statistica. Legislazione sociale. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	199
H I	Istituto tecnico per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	45
H II	Istituto tecnico per geometri: topografia e disegno topografico	91
J I	Istituto tecnico nautico: storia e geografia e geografia commerciale	5
J II	Istituto tecnico nautico: fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	8
J III	Istituto tecnico nautico: astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia	4
J IV	Istituto tecnico nautico: attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale	6
J V	Istituto tecnico nautico: macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	10
J VI	Istituto tecnico nautico: teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzioni navali, elementi di costruzione navale	1
1 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: italiano, storia e geografia	1.135
2 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia	1.102

Tabelle di concorso	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero cattedre da conferire
3 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	16
6 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo commerciale con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	360
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo agrario	324
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo industriale artigiano, con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale	1.017
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo marinaro	39
	Scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale:	
	lingua francese	1.021
	lingua inglese	454
	lingua tedesca	75
	lingua spagnola	36
	Educazione fisica in qualunque istituto o scuola di istruzione secondaria:	
	cattedre maschili	1.188
	cattedre femminili	779
	Scuole magistrali statali	
	Pedagogia	3
	Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura civica	3
	Matematica, computisteria, scienze naturali	3
	Insegnanti di grado preparatorio nella scuola materna annessa alle scuole magistrali	10
	Scuole secondarie in lingua tedesca della provincia di Bolzano	
	Ginnasio: tedesco, latino, greco, storia e geografia	4
	Ginnasio: italiano	1
	Licei e istituti magistrali: italiano	2
	Liceo classico: lettere greche e latine	1
	Istituto magistrale: tedesco e storia	1
	Licei e istituti magistrali: tedesco, latino e storia	1
	Licei e istituti magistrali: filosofia, storia ed economia politica	1
	Licei e istituti magistrali: matematica e fisica	1
	Licei e istituti magistrali: scienze naturali, chimica e geografia	1
	Istituti tecnici: lettere tedesche e storia	2
	Istituti tecnici: matematica e fisica	2
	Istituti tecnici commerciali: chimica e merceologia	1
	Istituti tecnici commerciali e per geometri: costruzioni e disegno di costruzioni	1
	Istituti tecnici per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	1
	Istituti tecnici per geometri: topografia e disegno topografico	1
	Scuole medie: italiano	4
	Scuole medie: tedesco, latino, storia e geografia	24
	Scuole medie: matematica	9
	Scuole secondarie di avviamento professionale: tedesco, storia e geografia	14
	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia e igiene	14
	Scuole secondarie di avviamento professionale: contabilità, economia domestica, merceologia e disegno professionale	1
	Scuole di avviamento professionale: materie tecniche agrarie	1
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche industriali	2
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche commerciali	10
	Scuole secondarie in lingua ladina di Ortisei	
	Scuola media: italiano, latino e storia	1

B) ISTRUZIONE ARTISTICA

Denominazione delle cattedre	Ruolo	Numero delle cattedre da conferire
a) *Conservatori di musica*		
1. Armonia, contrappunto, fuga e composizione	I	3
2. Composizione	»	1
3. Composizione polifonica vocale	»	1
4. Contrappunto, fuga e composizione	»	2
5. Armonia e contrappunto	II	5
6. Arpa	»	3
7. Canto	»	13
8. Clavicembalo	»	1
9. Musica corale	»	2
10. Organo e composizione organistica	»	1
11. Pianoforte	»	7
12. Storia della musica e bibliotecario	»	3
13. Viola con l'obbligo del violino	»	1
14. Violino	»	9
15. Violoncello	»	3
16. Armonia complementare (cultura musicale generale)	III	2
17. Armonia e contrappunto complementare	»	2
18. Arte scenica	»	1
19. Clarinetto	»	3
20. Corno	»	1
21. Esercitazioni orchestrali	»	1
22. Flauto	»	2
23. Letteratura poetica e drammatica	»	1
24. Lettura della partitura	»	1
25. Lingua e letteratura italiana, storia e geografia	»	2
26. Materie letterarie	»	5

Denominazione delle cattedre	Ruolo	Numero delle cattedre da conferire
27. Musica d'insieme per strumenti ad arco	III	4
28. Musica da camera	»	1
29. Oboe	»	1
30. Organo complementare e canto gregoriano	»	1
31. Pianoforte complementare	»	4
32. Strumentazione per banda	»	2
33. Teoria, solfeggio e dettato musicale	»	3
34. Tromba e trombone	»	3
35. Viola complementare	»	1
36. Violino complementare	»	1
b) *Accademie di belle arti*		
1. Pittura	I	4
2. Scultura	»	1
3. Decorazione	»	2
4. Scenografia	»	1
5. Storia dell'arte e bibliotecario	»	3
6. Tecniche dell'incisione	III	2
7. Plastica ornamentale	»	1
8. Anatomia artistica	»	9
c) *Licei artistici di Stato*		
1. Figura disegnata	III	8
2. Ornato disegnato	»	6
3. Figura e ornato modellato	»	4
4. Storia dell'arte	»	3
5. Letteratura italiana e storia	»	2
d) *Istituti statali d'Arte*		
1. Italiano, storia e geografia	III	9
2. Lingua e lettere italiane, storia dell'arte, stili e bibliotecario	»	1
3. Storia dell'arte e delle arti applicate	»	6
4. Storia dell'arte e dell'arte musiva	»	1
5. Scienze naturali e chimica	»	4
6. Matematica, fisica, contabilità e scienze	»	7
7. Matematica, fisica e contabilità	»	3
8. Aritmetica, geometria, scienze naturali, tecnologia	»	1
9. Tecnologia	»	2
10. Tecnologia pratica con esercitazioni di officina	»	1
11. Tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio scientifico-tecnologico	»	1
12. Ceramica e relativo disegno professionale	»	1
13. Ceramica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	2
14. Plastica	»	3
15. Plastica, con la direzione dei laboratori della sezione arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
16. Plastica, direttore delle sezioni del marmo e della pietra, dell'intaglio in legno e ferro battuto	»	1
17. Plastica decorativa	»	2
18. Decorazione plastica e del disegno relativo	»	1
19. Disegno e plastica di ornato e figura, direttore della officina della sezione stuccatori e formatori	III	1
20. Disegno professionale	»	3
21. Disegno ornamentale	»	1
22. Disegno dal vero	»	3
23. Disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione arte del tessile e relativo disegno professionale	»	2
24. Disegno geometrico, elementi di architettura e ornamentali	»	1
25. Disegno geometrico ed elementi di prospettiva, architettura e decorazione	»	2
26. Disegno geometrico, proiezioni e prospettiva	»	2
27. Disegno geometrico e architettonico	»	2
28. Disegno architettonico	»	1
29. Disegno geometrico, architettura e prospettiva con la direzione del laboratorio dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	2
30. Disegno architettonico, con la direzione del laboratorio dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
31. Architettura e direzione delle costruzioni	»	2
32. Architettura e disegno professionale	»	1
33. Architettura, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
34. Disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore della sezione di decorazione	»	1
35. Pittura decorativa, con l'obbligo della direzione del relativo laboratorio	»	1
36. Decorazione pittorica	»	2
37. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori del mosaico	»	1
38. Decorazione pittorica, con la direzione del laboratorio di decorazione murale e di decorazione ceramica	»	1
39. Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
40. Decorazione industriale	»	1
41. Scenografia, direttore della sezione di scenografia	»	1
42. Arti grafiche, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
43. Fotografia artistica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
44. Conservatore delle collezioni del Museo, con l'obbligo dell'insegnamento di storia dell'arte	»	1
e) *Scuole statali d'arte*		
1. Italiano, storia e geografia	IV	20
2. Storia dell'arte e delle arti applicate	»	22
3. Matematica, fisica, contabilità e scienze	»	26
4. Plastica	»	11
5. Plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	2

Denominazione delle cattedre	Ruolo	Numero delle cattedre da conferire
6. Plastica con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del disegno professionale	IV	2
7. Plastica decorativa, nei corsi inferiori di istituti d'arte	»	1
8. Ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	5
9. Decorazione pittorica	»	1
10. Decorazione pittorica, con la direzione di laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . .	»	3
11. Disegno dal vero	»	10
12. Disegno dal vero con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	5
13. Disegno geometrico e ornato	»	1
14. Disegno geometrico e architettonico . .	»	6
15. Disegno geometrico e architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	10
16. Disegno geometrico ed architettonico con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale con particolare riferimento all'arredamento navale	»	1
17. Disegno di architettura con la direzione dei laboratori dell'arte del legno e relativo disegno professionale . . .	»	1
18. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	5
19. Arte del tessile, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
20. Incisione sul corallo e materie affini con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1

Il numero dei posti di insegnante d'arte applicata disponibili al 31 dicembre 1960, da conferire ai sensi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961 n. 831, è quello indicato accanto a ciascuno dei seguenti ruoli:

Denominazione dei ruoli	Numero dei posti da conferire
a) *Istituti d'arte*	
Insegnante d'arte applicata per la tipografia . .	2
Insegnante d'arte applicata per la litografia . .	1
Insegnante d'arte applicata per il laboratorio arti grafiche	1
Insegnante d'arte applicata legatore	1
Insegnanti d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia	4
Insegnanti d'arte applicata per l'intaglio . . .	2
Insegnante d'arte applicata per l'intaglio in legno e la plastica ornamentale	1
Insegnante d'arte applicata per il legno . . .	1
Insegnante d'arte applicata per la lavorazione a cesello e sbalzo	1
Insegnante d'arte applicata per il laboratorio d'incisione	1
Insegnante d'arte applicata incisore	1
Insegnante d'arte applicata per la fonderia artistica	1
Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo	1
Insegnante d'arte applicata per la sez. del ferro battuto	1
Insegnanti d'arte applicata per la sez. metalli .	2
Insegnante d'arte applicata per la formatura . .	1
Insegnante d'arte applicata per la formatura e stampatura	1
Insegnante d'arte applicata per la foggiatura al tornio	1
Insegnanti d'arte applicata stuccatore e formatore .	2
Insegnante d'arte applicata, formatore, torniante e fornaciante	1
Insegnante d'arte applicata per la sez. ceramica .	1
Insegnante d'arte applicata per le terrecotte . .	1
Insegnante d'arte applicata specializzato per il gesso	1
Insegnante d'arte applicata per il laboratorio ceramisti	1
Insegnanti d'arte applicata decoratore e smaltatore per la ceramica	2
Insegnante d'arte applicata per la sezione decorazione murale	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione applicata all'industria	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica	1
Insegnanti d'arte applicata per la decorazione pittorica	2
Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica (olio, affresco, tempera, encausto, mosaico)	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica (lacche, doratura, stampatura stoffe) .	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione industriale	1
Insegnante d'arte applicata per il laboratorio per la decorazione industriale la fotoincisione e l'arte fotografica	1
Insegnanti d'arte applicata per il mosaico . .	3
Insegnanti d'arte applicata per la sezione della lavorazione marmo e pietra	2
Insegnanti d'arte applicata per la tessitura . .	3
b) *Scuole d'arte*	
Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria, tarsia e intaglio	1
Insegnanti d'arte applicata per l'ebanisteria e la tarsia	10
Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria . .	1
Insegnanti d'arte applicata per la tarsia . . .	2
Insegnante d'arte applicata per l'intaglio . . .	1
Insegnanti d'arte applicata per l'intaglio in legno	2
Insegnante d'arte applicata per la falegnameria .	1
Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del legno	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica	1
Insegnanti d'arte applicata decoratore e smaltatore per la ceramica	5
Insegnante d'arte applicata, formatore, torniante e fornaciante	1

Denominazione dei ruoli	Numero dei posti da conferire
Insegnante d'arte applicata per la formatura, tornitura e i forni	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica con particolare riferimento alle applicazioni navali	1
Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica	1
Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo	3
Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo	1
Insegnante d'arte applicata per il ferro battuto	1
Insegnante d'arte applicata per la tessitura	3
Insegnanti d'arte applicata per il merletto e ricamo	2
Insegnanti d'arte applicata per il merletto .	2
Insegnanti d'arte applicata per il ricamo . . .	2

Art. 2.

Il numero dei posti di insegnante tecnico-pratico disponibili al 31 dicembre 1960, da conferire ai sensi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è quello indicato accanto a ciascuno dei seguenti ruoli:

Denominazione dei ruoli	Numero dei posti da conferire
Istituto tecnico agrario:	
Insegnanti tecnico-pratici	56
Istituto tecnico industriale:	
Insegnanti tecnico-pratici assistenti (coadiutori)	21
Insegnanti tecnico-pratici assistenti (coadiutori) laboratorio chimico	1
Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) ufficio tecnico	4
Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) laboratorio misure elettriche	4
Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) laboratorio tecnologico . . .	15
Insegnanti tecnico-pratici aggiustaggio . . .	28
Insegnanti tecnico-pratici aggiustatori	3
Insegnanti tecnico-pratici aggiustatori attrezzisti .	5
Insegnanti tecnico-pratici edili	5
Insegnani tecnico-pratici elettricisti .	16
Insegnanti tecnico-pratici falegnami ebanisti . .	3
Insegnanti tecnico-pratici falegnami modellisti .	1
Insegnanti tecnico-pratici filatori . .	3
Insegnanti tecnico-pratici fonditori .	12
Insegnanti tecnico-pratici fucinatori e trattamenti termici .	19
Insegnanti tecnico-pratici macchine utensili . .	36
Insegnanti tecnico-pratici meccanici . .	2
Insegnanti tecnico-pratici radioelettricisti . .	2
Insegnanti tecnico-pratici tintori .	2
Scuole secondarie di avviamento professionale:	
a tipo agrario . . .	405
a tipo industriale maschile . .	780
a tipo industriale femminile . .	175
Scuole secondarie di avviamento professionale in lingua tedesca della provincia di Bolzano:	
a tipo agrario	2
a tipo industriale maschile	3

Art. 3.

Ai fini dell'assunzione in ruolo per le cattedre e i posti indicati agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i candidati in possesso dei requisiti prescritti saranno collocati nella graduatoria delle seguenti specie, compilate nei modi previsti dagli articoli da 11 a 18, nonchè dai primi quattro commi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831:

A. — Graduatorie degli aspiranti in possesso di idoneità per la cattedra richiesta appartenenti, ai sensi dell'art. 11 alle seguenti categorie:

1) insegnanti non di ruolo e di ruolo speciale transitorio;

2) personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione;

3) insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali;

4) assistenti universitari;

5) insegnanti dei ruoli ordinari o transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria;

6) insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo (art. 22, quinto comma).

B. — Graduatorie degli aspiranti che abbiano conseguito in un concorso a cattedre o in un esame di Stato indetto anteriormente al 28 ottobre 1957 la votazione prescritta dall'art. 11, o che comunque, nei casi previsti del penultimo comma dello stesso articolo, siano in possesso di abilitazione, appartenenti, oltrechè a quelle indicate nella precedente lettera *A*, alle seguenti categorie

1) insegnanti dei ruoli ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria superiore, ivi compreso il ginnasio, in possesso di abilitazione valida per più cattedre;

2) insegnanti ex-combattenti ed assimilati e perseguitati politici e razziali in possesso di abilitazione comunque conseguita.

C — Graduatorie degli insegnanti di cui all'art. 12, lettera *a*) in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compreso il ginnasio, o di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relativa a materie che comprendano quelle che costituiscono la cattedra di scuola media o di scuola di avviamento professionale cui aspirano, o coincidano con le materie costituenti la cattedra stessa;

D. — Graduatorie degli insegnanti di cui all'art. 12 lettera *b*) che abbiano conseguito almeno i 7/10 dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli indicati nella precedente lettera *C* o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

E. — Graduatorie degli insegnanti che abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, numero 1079;

F — Graduatorie degli insegnanti che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano e dei seguenti altri titoli:

1) idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istruzione secondaria superiore costituita da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra di scuola media o di avviamento professionale cui aspirano;

2) punteggio di almeno 7/10 dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli specificati al precedente n. 1), o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

G. — Graduatorie degli insegnanti incluse in terne per le cattedre degli istituti di istruzione artistica di cui all'art. 13 della legge.

Gli insegnanti predetti, che abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 15 della legge, la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quello per il quale hanno conseguito l'inclusione interna, sono inseriti anche nelle graduatorie per le cattedre di ruolo inferiore richieste, purchè gli insegnamenti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore o coincidano con gli stessi.

H. — Graduatorie degli insegnanti idonei per le cattedre indicate alla precedente lettera *G*.

Gli insegnanti predetti, che abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 15 della legge, la nomina in cattedra di ruolo inferiore a quello per il quale hanno conseguito l'idoneità, sono inseriti anche nelle graduatorie per le cattedre di ruolo inferiore richieste purchè gli insegnamenti cui si riferisce l'idoneità posseduta comprendano quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore o coincidano con gli stessi.

I. — Graduatorie degli insegnanti non di ruolo aspiranti a cattedre di materie culturali negli istituti di istruzione artistica, idonei in un concorso a cattedre di istituti statali di istruzione secondaria superiore, ivi compreso il ginnasio, di cui all'art. 14.

L. — Graduatorie degli insegnanti non di ruolo aspiranti a cattedre di materie culturali negli istituti di istruzione artistica, che abbiano conseguito almeno i 7/10 dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre di istituti statali di istruzione secondaria superiore, ivi compreso il ginnasio, o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 di cui al medesimo art. 14;

M. — Graduatorie degli insegnanti tecnico-pratici indicati nei primi quattro commi dell'art. 22.

Nelle graduatorie indicate alle lettere da *A* ad *L* sono collocati, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge, anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli da 11 a 17 della legge stessa. Ai fini dell'assunzione in ruolo nelle cattedre per le quali sono previsti più tipi di graduatorie, si osserverà il seguente ordine di nomine:

1) i candidati collocati nelle graduatorie di specie *A* precederanno quelli collocati nelle corrispondenti graduatorie di specie *B;*

2) per le cattedre di scuola media e di scuola secondaria di avviamento professionale, ai candidati collocati nelle graduatorie di specie *A* e *B* seguiranno progressivamente quelli collocati nelle corrispondenti graduatorie di specie *C, D, F1*) ed *F2*);

3) i candidati collocati nelle graduatorie di specie *G* precederanno quelli collocati nelle corrispondenti graduatorie di specie *H;* seguiranno progressivamente, per gli insegnamenti di materie culturali negli istituti di istruzione artistica, i candidati collocati nelle corrispondenti graduatorie di specie *I* ed *L.*

Art. 4.

L'ordine di collocazione nelle graduatorie distinte con le lettere *A - B - I - L* del precedente art. 3 è determinato dal punteggio, ridotto in centesimi, del titolo in base al quale viene richiesta l'assunzione in ruolo, aumentato di un punto per ogni anno di servizio prestato nella scuola in cattedra corrispondente fino a tutto l'anno scolastico 1960-61, e di mezzo punto per ogni anno di servizio prestato, parimenti fino a tutto l'anno scolastico 1960-61, in cattedra diversa o in diverso posto di insegnamento.

A tal fine:

1) il servizio prestato nelle scuole pareggiate e nelle scuole legalmente riconosciute è valutato dall'anno successivo al pareggiamento o al riconoscimento legale del corso in cui è stato impartito l'insegnamento;

2) il servizio prestato in qualità di assistente universitario è valutato in base a parere di corrispondenza con la cattedra richiesta espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

3) il servizio prestato negli istituti di educazione dal personale della carriera direttiva ed il servizio prestato in qualità di insegnante elementare sono valutati come servizi prestati in diverso posto di insegnamento.

L'ordine di collocazione nelle graduatorie distinte con le lettere *C - D - E* è determinato dal punteggio relativo alla idoneità posseduta o dalla votazione conseguita nel concorso o nell'esame di Stato cui gli aspiranti parteciparono.

La collocazione nelle graduatorie distinte con la lettera *F* è determinata, in ordine decrescente, dal numero delle materie compreso nella cattedra cui il titolo posseduto si riferisce, che coincidano con quelle costituenti la cattedra da conferire; a parità di materie coincidenti, l'inclusione in graduatoria ha luogo in base al punteggio, ridotto in centesimi, del titolo fatto valere per l'assunzione in ruolo.

L'ordine di collocazione nelle graduatorie distinte con la lettera *G* è determinato dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna.

L'ordine di collocazione nelle graduatorie distinte con la lettera *H* è determinato dal punteggio ridotto in centesimi, col quale è stata conseguita l'idoneità.

L'ordine di collocazione nelle graduatorie distinte con la lettera *M* è determinato dal punteggio ridotto in centesimi del titolo in base al quale è richiesta l'assunzione in ruolo.

In caso di parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età dell'aspirante per le graduatorie di cui alle lettere *A, B, I, L;* è determinata, viceversa, in base al disposto dell'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le altre graduatorie.

Art. 5.

Le graduatorie compilate ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 saranno approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in ruolo previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 1° settembre 1961 citato nelle premesse, e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Dell'avvenuta pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali che non siano in possesso di idoneità o della votazione di almeno 7 decimi, o non siano inclusi per quanto si riferisce agli istituti di istruzione artistica, nella terna per la cattedra cui aspirano ma che siano in possesso di un'abilitazione e si trovino nelle altre condizioni stabilite dalla legge, sono collocati nelle graduatorie di cui alle lettere *B, D, E, F2, L,* del precedente art. 3, a seconda dei casi, in base al punteggio ridotto in centesimi del titolo di abilitazione, in qualunque tempo e in qualunque modo ottenuto, o, della laurea conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925, e in base agli altri criteri di valutazione stabiliti dal precedente art. 3.

Il particolare beneficio riconosciuto agli insegnanti ex combattenti ed assimilati di cui al precedente comma non esclude l'applicazione del diritto alla riserva dei posti nei casi previsti dalla legge.

All'art. 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 1961 citato nelle premesse, che concerne la documentazione del possesso delle qualifiche di ex-combattenti ed assimilati e di perseguitati politici e razziali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al n. 3, rigo 3 deve leggersi 14 ottobre 1943 anzichè 14 settembre 1943;

b) al n. 6 deve leggersi « gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio » anzichè « gli orfani dei caduti per servizio ».

Art. 7.

La scadenza dei termini stabiliti dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1961 per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo ai sensi dei citati articoli della legge 28 luglio 1961, n. 831, è prorogata al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati - piazzale L. Sturzo, 23 - EUR Roma.

A tale Ufficio dovrà essere altresì richiesta la trasmissione dei certificati indicati dall'art. 11 - lett. *a*) del decreto ministeriale 1° settembre 1961 da parte degli aspiranti che intendano avvalersi della facoltà concessa dal comma decimo dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1962

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1962
Registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 346. — Missori

(5242)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio biennali per allieve vigilatrici d'infanzia

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle giovani alle Scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, indice un pubblico concorso per il conferimento di cinquanta borse di studio biennali di L. 150.000 ciascuna e per ciascun anno, riservato alle allieve regolarmente inseritte e frequentanti le Scuole medesime durante il biennio 1962-63 e 1963-64, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste dovranno possedere la licenza di scuola media inferiore, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno 5 anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato per il primo anno di corso in due rate, la prima all'atto dell'assegnazione della borsa stessa, la seconda a metà dell'anno del corso; per il secondo anno l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione a condizione che l'allieva borsista risulti ammessa al secondo corso, con una votazione media non inferiore a 7 decimi.

Le domande redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle Scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia, ed alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia - Lungotevere Ripa n. 1, Roma.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il presidente: CARONIA

(5268)

Concorso per l'assegnazione di cento borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e del l'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle infermiere professionali alle Scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, indice un pubblico concorso per il conferimento di cento borse di studio di L. 150.000 ciascuna, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le Scuole medesime durante l'anno 1962-63, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste, diplomate infermiere professionali, dovranno aver compiuto almeno 5 anni di studi postelementari, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno 5 anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione del l'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa verrà erogato in due rate: la prima all'atto dell'assegnazione della borsa stessa, la seconda a metà dell'anno del corso.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle Scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, alle Scuole convitto per infermiere professionali, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia ed alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia - Lungotevere Ripa n. 1, Roma.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il presidente: CARONIA

(5269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centodue posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centodue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1962, n. 173, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 1962, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo, nella stessa sede, il 2 novembre 1962 con inizio alle ore 8.

(5275)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1962, n. 173, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1962, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo, in Roma, presso la Scuola tecnica commerciale «Giulio Romano», via della Paglia, 50, il giorno 11 novembre 1962, con inizio alle ore 8.

(5276)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoottantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centoottantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1962, n. 173, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 1962, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo, nella stessa sede, il 15 novembre 1962, con inizio alle ore 8.

(5277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assegnazione di farmacie nella provincia di Trieste.

Con decreto n. 15/9-2293, del 31 luglio 1962, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste n. 5 del 14 agosto 1962, sono state approvate le graduatorie relative al concorso per l'assegnazione di sette sedi farmaceutiche nella provincia di Trieste, bandito con decreto n. 15/9-989, in data 17 aprile 1961.

Il medico provinciale: SCERRICO

(5270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4073 in data 7 giugno 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena alla data del 30 novembre 1960, bandito con provvedimento n. 4073 del 15 maggio 1961;
Visto il decreto n. 12210 in data 8 agosto 1962, con il quale è stata disposta una prima modifica nella composizione della predetta Commissione;
Considerato che occorre procedere alla sostituzione del dott. Antonio Lania da componente la suddetta Commissione in quanto trasferito in altra sede;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Paolo Iervolino, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960, in sostituzione del dottor Antonio Lania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 5 settembre 1962

Il medico provinciale: IERVOLINO

(5255)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 455 in data 12 febbraio 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1961;
Viste le segnalazioni pervenute dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Ferrari dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale capo;
Grignani prof. dott. Rodolfo, primario Istituti ospedale di Cremona, libero docente in clinica chirurgica e medicina operatoria;
Balduini prof. dott. Marco, primario Istituti ospedale di Cremona, libero docente in clinica medica e patologia speciale medica;
Ghizzardi dott. Bruno, medico condotto titolare.

Segretario:

Savini dott. Gabriele, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 31 agosto 1962

Il medico provinciale: SIMONETTI

(5253)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 455, in data 12 febbraio 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1961;
Viste le segnalazioni pervenute dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Spedini dott. Ferdinando, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale capo;
D'Avossa dott. Tullio, specialista in clinica ostetrico-ginecologica;
Mancini dott. Dino, specialista in clinica ostetrico-ginecologica;
Mosconi Erminia, ostetrica condotta titolare.

Segretario:

Fusco dott. Benedetto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 24 agosto 1962

Il medico provinciale: SIMONETTI

(5254)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.